



# COMUNE DI PAULARO

Provincia di Udine

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 14/12/2002  
Perfezionato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 17/05/2003

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL  
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE  
CON AUTOBUS DA RIMESSA  
E PER LE MODALITA' DI RILASCIO E DI RINNOVO  
DELLE RELATIVE LICENZE COMUNALI**

*(Art 23, commi 1 e 2, della legge regionale  
7 maggio 1997, n. 20)*

ART. 1  
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autobus da rimessa.

2. Il presente Regolamento stabilisce in particolare:

- a) il numero delle licenze comunali dei servizi di noleggio con conducente con autobus, di seguito denominate licenze;
- b) la durata delle licenze;
- c) la modalità di rilascio delle licenze;
- d) le modalità di rinnovo delle licenze.

3. Il presente regolamento è approvato dalla Provincia di Udine.

ART. 2  
(Numero delle licenze)

1. Nel territorio comunale di Paularo, le licenze dei servizi di noleggio con conducente con autobus, sono stabilite sulla base della popolazione residente nonché dalla rilevante presenza di attività socio-economiche e sono in numero di 3 per autobus e 2 per minibus.

2. Il numero delle licenze di cui al comma 1 è modificato con deliberazione del Consiglio comunale.

ART. 3  
(Durata delle licenze)

1. La licenza viene rilasciata dal Sindaco per il periodo di cinque anni e può essere rinnovata.

ART. 4  
(Modalità di rilascio della licenza)

1. L'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente è subordinato al rilascio di apposita licenza di esercizio, riferita ad ogni singolo veicolo, non soggetta a limiti territoriali, purché l'impresa noleggiante abbia un proprio recapito o disponga di rimessa nel comune.

2. All'atto della domanda in carta legale della licenza o del suo rinnovo l'impresa deve dichiarare di:

- a) impegnarsi a depositare, entro 90 giorni dall'ottenimento della licenza, il certificato attestante l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato

ed agricoltura competente per il territorio per lo svolgimento di attività di trasporto di persone;

b) essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 20 dicembre 1991, n. 448, per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;

c) avere la disponibilità degli autobus per l'esercizio dell'attività. Per disponibilità si intende la proprietà, l'usufrutto, la locazione finanziaria o la vendita con patto di riservato dominio;

d) disporre di idonea rimessa nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

e) avere capacità finanziaria in relazione al numero degli autobus da adibire al servizio determinata come segue:

1) fino a cinque autobus: lire 250.000.000

2) da sei a dieci autobus: lire 500.000.000

3) da undici a venti autobus: lire 1.000.000.000

4) oltre venti autobus l'importo di lire 1.000.000.000

    aumenta di lire 50.000.000 per ciascun veicolo in più.

3. La capacità finanziaria di cui al comma 2, lettera e) deve essere comprovata attraverso una attestazione di affidamento rilasciata da istituto di credito per gli importi di cui sopra di durata pari al periodo di validità della licenza.

## ART. 5

(Concorso per l'assegnazione della licenza)

1. Le licenze vengono rilasciate dal Comune in seguito a pubblico concorso e fino a copertura del numero di autobus da adibire al servizio, determinati ai sensi dell'art. 2.

2. Il concorso è bandito dalla Giunta comunale.

3. Il bando di concorso prevede:

a) il numero di licenze da rilasciare;

b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze;

c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;

d) le modalità per l'inoltro della stessa;

e) i documenti eventuali da produrre;

f) l'indicazione dell'età del veicolo o dei veicoli da adibire a noleggio che dà luogo a preferenze a parità di punteggio; comunque l'età del veicolo non deve essere superiore a cinque anni;

g) i criteri per la valutazione del punteggio.

## ART. 6

(Esame delle domande, valutazione dei titoli e rilascio della licenza)

1. Il competente Ufficio comunale procede all'istruttoria preliminare delle domande ed alla valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti nel bando, attribuendo un punteggio a ciascun concorrente e formando quindi una graduatoria degli idonei per l'assegnazione delle licenze disponibili.

2. La graduatoria degli idonei è approvata dalla Giunta comunale.

3. L'Amministrazione comunale, tenuto conto della graduatoria degli idonei, comunica agli interessati il loro collocamento in graduatoria e richiede agli assegnatari della licenza di produrre, entro il termine di 90 giorni, idonea documentazione di quanto dichiarato nella domanda e necessaria per il rilascio della licenza.

ART. 7  
(Modalità per il rinnovo)

1. All'atto della richiesta di rinnovo della licenza l'impresa deve dimostrare di possedere i requisiti previsti dall'art. 4.

ART. 8  
(Trasferibilità della licenza)

1. La licenza è trasferita dal Comune, su richiesta del titolare, ad impresa designata dal titolare stesso purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4.

ART. 9  
(Immatricolazione degli autobus)

1. La licenza riferita ad un singolo veicolo deve essere esibita all'atto della immatricolazione dell'autobus in servizio di noleggio con conducente presso i competenti uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e gli estremi della stessa devono essere annotati da parte di questi ultimi sulla carta di circolazione. Il rilascio di licenze ed ogni ulteriore variazione delle stesse deve essere comunicato dal Comune entro 30 giorni al competente Ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

2. Copia autenticata della licenza deve trovarsi sempre a bordo dell'autobus durante il viaggio.

ART 10  
(Trasporti occasionali e scolastici)

1. La licenza abilita all'effettuazione dei servizi di trasporto occasionali, dei servizi di trasporto regolari specializzati a contratto nonché degli altri servizi non regolari di cui ai regolamenti comunitari n. 684/92 del 16 marzo 1992 e n. 2454/92 del 23 luglio 1992 e successive modificazioni.

ART. 11  
(Contrassegno)

1. All'atto del rilascio o del rinnovo della licenza, per ogni autobus da immatricolare il Comune rilascia un contrassegno originale, numerato, con lo stemma del Comune, la dicitura "noleggio" e il numero della licenza da apporsi in modo visibile sul vetro parabrezza e sul lunotto.

ART. 12  
(Età degli autobus)

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente non possono avere età superiore a quindici anni dalla data della prima immatricolazione.

ART. 13  
(Conducenti)

1. I conducenti degli autobus adibiti a servizio di noleggio devono essere: dipendenti, titolari, soci o collaboratori familiari di imprese, anche associate in consorzi esercenti l'attività considerata nel presente Regolamento.

2. La qualità di dipendente, titolare, socio o collaboratore familiare, deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, autenticata ai sensi di legge o la copia del certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ovvero da altra documentazione ritenuta idonea in base alla vigente legislazione sul lavoro.

ART. 14  
(Documenti di viaggio)

1. Per ogni servizio di noleggio è obbligatoria la compilazione di un apposito documento numerato emesso dal vettore e vidimato dal Servizio del trasporto pubblico locale della Regione, da esibirsi a richiesta degli organi preposti al controllo della circolazione stradale, ai controlli tributari e del lavoro. Detto documento deve accompagnare il servizio di trasporto e, al termine dello stesso, deve essere conservato dal noleggiante per un periodo di cinque anni.

2. Per ogni servizio di noleggio autobus con conducente l'impresa deve disporre che il conducente, oltre ai documenti di circolazione e di guida previsti dall'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, abbia con sé anche la seguente documentazione:

- a) disco contrassegno di cui all'articolo 11;
- b) copia autenticata della licenza di cui all'articolo 4, comma 1;
- c) copia autenticata della documentazione di cui all'articolo 13, comma 2;
- d) documento di viaggio di cui al comma 1.

ART 15  
(Norme transitorie)

1. Le imprese che alla data dell'entrata in vigore del Regolamento comunale previsto dall'articolo 23 della legge regionale 20/1997 risultino già titolari di licenza di noleggio autobus con conducente hanno diritto di conseguire da parte del Comune, entro sei mesi dalla medesima data, il rilascio della licenza di

cui all'articolo 4. Per le medesime, le disposizioni di cui all'articolo 12 valgono all'atto del rinnovo delle licenze.

2. Non sono applicabili ai noleggi da rimessa con "scuolabus", per cui valgono comunque le norme nazionali di settore, ed ai noleggi da rimessa con autobus adibiti esclusivamente al trasporto dei disabili, le disposizioni previste all'articolo 4, comma 2, lettera d) e lettera e), all'articolo 7, all'articolo 8, all'articolo 14, comma 1 e comma 2, lettera d).

#### ART. 16 (Sanzioni)

1. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un autobus non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 85, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

#### ART. 17 (Revoca della licenza)

1. Il Sindaco dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) quando vengono a mancare i requisiti prescritti per svolgere l'esercizio di cui all'articolo 4;
- b) quando il servizio viene svolto da impresa diversa da quella titolare della licenza;
- c) quando l'impresa, titolare della licenza, non abbia depositato, entro 90 giorni dall'ottenimento della licenza stessa, il certificato attestante l'avvenuta iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio per lo svolgimento di attività di trasporto di persone;
- d) nel caso di tre violazioni in un anno del presente Regolamento.

#### ART. 18 (Decadenza della licenza)

1. La licenza decade nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio entro 60 giorni dal rilascio della licenza, senza giustificato motivo;
- b) per esplicita dichiarazione scritta dell'impresa di rinuncia della licenza;
- c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 60 giorni, salvo causa di forza maggiore;
- d) per fallimento dell'impresa;
- e) per cessione della proprietà dell'autobus, salvo nel caso di sostituzione.

#### ART. 19 (Abrogazione di precedenti disposizioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente con autobus da

rimessa approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 27.09.1968 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 04.04.1989.

#### ART. 20

##### (Modificazioni del Regolamento-tipo)

1. Eventuali modifiche al Regolamento-tipo per la disciplina del servizio di noleggio con conducente con autobus da rimessa e per le modalità di rilascio e di rinnovo delle relative licenze comunali, approvate dalla Giunta regionale, sono recepite dall'Amministrazione comunale entro 180 giorni dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.